

Codice A1816A

D.D. 4 aprile 2016, n. 753

**Legge Regionale 09.08.1989 n.45 - Comune di CANALE D'ALBA (prov.CUNEO) - Localita' Garbinetto - Sanatoria per interventi di movimento terra in esubero rispetto a precedente autorizzazione - Richiedente: Azienda Agricola "MATTEO CORREGGIA" di Costa Ornella con sede in Via S.Stefano Roero n. 124- Canale d'Alba -**

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza pervenuta in data 19/02/2016 (Prot. n. 7823) tramite il Comune di Canale per conto dell'Azienda Agricola "Matteo Correggia" di Costa Ornella, rivolta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della LR 45/1989 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo relativo all'istruttoria del parere geologico ai sensi della LR 45/1989, risultato favorevole con prescrizioni, in data 30/3/2016;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare in sanatoria, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, l'Azienda Agricola "Matteo Correggia" di Costa Ornella, in relazione alle modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo per lavori di movimento terra in loc. Garbinetto nel comune di Canale per una superficie totale stimata in 12756,18 m<sup>2</sup> circa ed una volumetria risultante di circa 15203,18 m<sup>3</sup> circa (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (NCT Comune di Canale Foglio 10 particelle 247, 262, 541, 543, 261, 412, 256, 577), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti. In sintesi è stato attuato quanto segue.

Presso la località Garbinetto sono stati effettuati lavori di movimento terra per il reimpianto di un vigneto al fine di agevolare la conduzione delle attività agricole e opere di sistemazione a seguito di fenomeni erosivi. Parte dei lavori (mappali 247, 262, 541, 543) sono stati autorizzati dal Comune di Canale, mentre la restante parte (mappali 256, 261, 412, 577) sono stati effettuati in assenza di autorizzazione. Il sottosuolo risulta localmente costituito da sabbie di origine sedimentaria. L'intervento soggetto a sanatoria ha comportato lavori di movimento terra, entro un pendio rivolto verso sud est, al fine di ridurre le pendenze nel settore a monte dell'edificio adibito a cantina. Si è proceduto al livellamento di un modesto rilievo, ed il terreno ottenuto è stato riportato sui settori erosi da precedenti precipitazioni piovose. Il bosco è assente.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto degli accorgimenti tecnici indicati nella Relazione Geologico - geotecnica con particolare attenzione alla stabilità anche in corso d'opera degli scavi, dei riparti e di tutti i pendii in accordo con i disposti del DM 14/01/2008. Si prescrive in particolare quanto segue:

- idrosemina del pendio oggetto dei lavori
- fosso di raccolta delle acque interposto fra l'edificio dell'azienda agricola e il pendio interessato dai lavori.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi miglioramento agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della LR 45/89, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della LR 45/89.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data

d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo DLgs 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010., nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del DLgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Ing. Gianpiero CERUTTI